

**N. R.G. 41364/2018**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**Sezione dodicesima specializzata in materia di**

**Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini**

**Dell'Unione Europea**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Sara Tragni	Presidente	
dott. Maria Cristina Contini		Giudice Relatore
dott. Patrizia Ingrassci'		Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 3 comma 3 quater decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.5 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) e promosso da

\_\_\_\_\_ nato a Erevan (Armenia) il \_\_\_\_\_  
(CU \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in Milano, via Cavallotti n.13 , presso lo studio dell'avv. Pietro DI STEFANO che lo rappresenta e difende per delega in atti  
*ricorrente/opponente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO - UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, costituito ex art. 6 D.l. n. 13/2017**

*convenuto/opposto*

Oggetto: richiesta cautelare di sospensione ex artt. 3 - quater D.L.vo 25/2008 contro decisione di trasferimento assunta dalla Autorità Dublino

In Fatto

Con ricorso depositato il 5 settembre 2018 \_\_\_\_\_ ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo





opposizione avverso il provvedimento emesso e notificato il 22 agosto 2018, con cui il Ministero dell'Interno – Unità Dublino, ha disposto il trasferimento del ricorrente in Croazia.

In via preliminare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Il giudice, ritenuto necessario, prima della decisione sull'istanza cautelare, assumere informazioni ha fissato udienza, invitando l'autorità amministrativa a fornire informazioni in ordine alla effettiva presentazione, in Croazia, di una domanda di protezione internazionale.

All'udienza del 25 settembre 2018 è comparso il solo ricorrente che ha reso dichiarazioni.

L'autorità amministrativa, nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza, non si è costituita né ha fatto pervenire le informazioni richieste.

Con provvedimento del 3 ottobre 2018 il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Successivamente, tenuto conto della costituzione – nelle more – dell'Autorità Dublino, è stata fissata udienza (20 novembre) di trattazione.

All'esito il giudice ha riferito al Collegio nella camera di consiglio del 21 novembre 2018.

### In diritto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E' pacifico che il sig. \_\_\_\_\_ abbia fatto ingresso in Europa venendo per la prima volta fotosegnalato in Croazia, dove gli sono state rilevate le impronte digitali, come da lui stesso allegato nel ricorso e come ha spiegato all'udienza di comparizione.

Nelle more il ricorrente ha lasciato la Croazia e si è recato in Italia dove ha presentato domanda di protezione internazionale, venendo tuttavia raggiunto dal provvedimento di trasferimento di cui si discute.

Tale decisione è basata sull'assunto secondo cui il ricorrente avrebbe formalizzato, in Croazia, domanda di protezione internazionale.

Tale circostanza è contestata dall'interessato che ha sostenuto di essere stato intercettato dalle autorità croate, fotosegnalato e accompagnato in un centro per migranti irregolari a Lubiana, ma ha negato di avere formalizzato la domanda di protezione e ha precisato di essersi immediatamente allontanato in quanto la situazione nel Paese non si presentava favorevole e sicura, tenuto conto del fatto che la sua richiesta di protezione era basata su questioni di orientamento sessuale.

Ai sensi dell'art. 20 secondo comma del Regolamento n.604/2013 *“la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità”*.

Questa disposizione chiarisce quindi che la rilevazione delle impronte non equivale a presentazione della domanda di protezione internazionale.

E' onere dell'autorità amministrativa che ordina il trasferimento verso il Paese di primo fotosegnalamento, che sostiene che in tale Paese sia stata già presentata una domanda di protezione e che per questo ritiene sia competente all'esame



[REDACTED]

•

•

della domanda, documentare tali assunti, che costituiscono il presupposto dell'ordine di trasferimento.

Poiché tale onere non è stato assolto (si vedano i documenti depositati dalla parte resistente in data 3 ottobre 2018) non vi sono elementi per affermare che sia la Croazia il Paese competente all'esame della domanda di protezione internazionale presentata (certamente in Italia, come risulta dalla documentazione in atti) dal sig. \_\_\_\_\_ e non sussistono, quindi, i presupposti per rinviare il ricorrente in Croazia.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato.

Le spese

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sul punto.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Milano,

visto l'art. 3 septies decreto legislativo n.25/2008:

- Annulla il provvedimento prot. IT-38538-A/MI0023680 emesso (e notificato) dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – Unità Dublino nei confronti di \_\_\_\_\_, nato a Erevan (Armenia) il \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 3 comma 3 ter decreto legislativo n.25/2008

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 novembre 2018

Il Presidente

*Dr. Laura Sara Tragni*

Il Giudice estensore

*Dr. Maria Cristina Contini*



[REDACTED]

[REDACTED]